

PARLAMENTO EUROPEO

2004



2009

Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

2005/0127(COD)

12.12.2006

PARERE

della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

destinato alla commissione giuridica

sulla proposta modificata di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio
relativa alle misure penali finalizzate ad assicurare il rispetto dei diritti di
proprietà intellettuale
(COM(2006)0168 – C6-0233/2005 – 2005/0127(COD))

Relatore per parere: Rainer Wieland

PA_Legam

BREVE MOTIVAZIONE

In seguito alla sentenza del 13 settembre 2005 (Causa C 176/03 Commissione contro Consiglio) della Corte di giustizia europea, la Commissione europea ha modificato la proposta di direttiva relativa alle misure penali finalizzate ad assicurare il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale.

La questione della protezione della proprietà intellettuale è di particolare importanza per le società europee, che devono essere sicure della redditività dei loro investimenti. Senza tale protezione della proprietà intellettuale, gli investimenti europei e conseguentemente l'innovazione potrebbero subire ritardi.

Esiste la necessità a livello europeo della definizione di alcuni concetti comuni al fine di rendere più efficace la lotta alla contraffazione e alla pirateria: la presente proposta stabilisce quindi delle definizioni comuni e dei livelli comuni per le sanzioni. Tale proposta intende inoltre facilitare le investigazioni penali connesse alle violazioni dei diritti di proprietà intellettuale.

Il relatore per parere sostiene la proposta di direttiva, ma richiama l'attenzione sulla necessità di definire con precisione termini importanti nella direttiva, specialmente se costituiscono una componente centrale della definizione di violazione.

EMENDAMENTI

La commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni invita la commissione giuridica, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Testo della Commissione ¹	Emendamenti del Parlamento
	Emendamento 1 Considerando 8
<i>(8) Occorre prevedere disposizioni finalizzate ad agevolare le indagini penali. Gli Stati membri devono prevedere che i titolari del diritto di proprietà intellettuale interessati, o i loro rappresentanti, e gli esperti possano contribuire alle indagini condotte da squadre investigative comuni.</i>	<i>soppresso</i>

Motivazione

Per motivi di politica giuridica generale occorre respingere ciò che può apparire come la

¹ Non ancora pubblicato in Gazzetta ufficiale.

privatizzazione dell'azione penale a favore degli interessi individuali implicati. Nelle società democratiche in cui vige lo stato di diritto, lo Stato gode di un monopolio legale sull'uso della forza. I privati non hanno il diritto di avvalersi di misure a carattere penale per lottare contro le violazioni della legge commesse da loro concittadini.

Emendamento 2
Considerando 9 bis (nuovo)

(9 bis) I diritti sanciti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea devono essere pienamente rispettati in sede di definizione dei reati e delle sanzioni penali, nell'ambito delle indagini e nel corso dei procedimenti penali.

Emendamento 3
Articolo 1, comma 2

Tali misure si applicano ai diritti di proprietà intellettuale previsti dalla legislazione comunitaria e/o dalla legislazione nazionale dei vari Stati membri.

Nel suo campo di applicazione rientrano quanto meno i seguenti diritti di proprietà intellettuale:

- a) diritto d'autore,***
- b) diritti connessi al diritto d'autore,***
- c) diritto sui generis del costituente di una banca di dati,***
- d) diritti dei creatori di topografie di prodotti a semiconduttori,***
- e) diritti relativi ai marchi,***
- f) diritti relativi ai disegni e modelli,***
- g) diritti relativi ai modelli di utilità.***

Motivazione

L'ambito di applicazione materiale della presente direttiva deve essere formulato in modo più preciso per corrispondere all'obiettivo di una legislazione migliore, più trasparente e più comprensibile.

Non può essere compito della Commissione stabilire, pubblicando "pareri" l'interpretazione della direttiva quanto alla sua portata, aggirando in tal modo il legislatore.

L'elenco ripreso dall'articolo 2 della direttiva 2004/48/CE permette inoltre più facilmente

alla commissione competente, ove lo ritenga opportuno, di estrarre, con votazioni per parti separate, taluni settori concreti dal campo di applicazione.

Emendamento 4
Articolo 1, comma 2 bis (nuovo)

In particolare la presente direttiva non si applica alle violazioni di un diritto di proprietà intellettuale collegato a:

- brevetti, modelli di utilità e certificati complementari di protezione;

- importazione parallela di merci originali commercializzate con l'accordo del titolare dei diritti in un paese terzo.

Motivazione

Il campo di applicazione della presente direttiva deve essere limitato.

Emendamento 5
Articolo 2, comma 1 bis (nuovo)

Ai fini della presente direttiva per "violazioni commesse su scala commerciale" si intendono i fatti commessi con l'intento di conseguire un profitto economico o commerciale diretto, o i fatti commessi su scala talmente ampia da poter causare una considerevole perdita diretta al titolare del diritto in questione.

Motivazione

L'espressione "su scala commerciale" è fondamentale per la definizione del reato e va definita con precisione. Essa deve comprendere non solo i fatti commessi nel perseguimento di un interesse economico commerciale, ma anche gli atti gravi di pirateria su larga scala, vale a dire non riguardanti un uso individuale o personale, che possono non comportare un vantaggio economico per l'autore del reato ma possono provocare un danno cospicuo al titolare del diritto.

Emendamento 6
Articolo 3, comma 1 bis (nuovo)

Gli Stati membri provvedono a qualificare come reato qualsiasi violazione

intenzionale, se commessa su scala commerciale, dei diritti relativi ai marchi consistente nell'utilizzo di un segno identico al marchio in relazione a merci o servizi identici a quelli per cui il marchio è registrato.

Motivazione

È opportuno definire separatamente le violazioni dei diritti d'autore e quelle dei diritti relativi ai marchi.

Emendamento 7 Articolo 4, paragrafo 2

2. Per i reati di cui all'articolo 3 gli Stati membri prevedono altresì l'applicazione, ove opportuno, delle *seguenti sanzioni*:

- a) *la distruzione dei beni che violano il diritto di proprietà intellettuale;*
- b) *la chiusura, totale o parziale, definitiva o temporanea, dello stabilimento usato principalmente per commettere la violazione in questione;*
- c) *l'interdizione, permanente o temporanea, di esercitare attività commerciali;*
- d) *l'assoggettamento a controllo giudiziario;*
- e) *la liquidazione giudiziaria;*
- f) *l'esclusione dal godimento di benefici e aiuti pubblici;*
- g) *la pubblicazione delle decisioni giudiziarie.*

2. Per i reati di cui all'articolo 3 gli Stati membri prevedono altresì l'applicazione, ove opportuno, delle *misure necessarie affinché alla persona fisica o giuridica ritenuta responsabile siano applicabili sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive, quali*:

- a) *l'esclusione dal godimento di un beneficio o aiuto pubblico;*
- b) *il divieto temporaneo o permanente di esercitare un'attività commerciale;*
- c) *l'assoggettamento a sorveglianza giudiziaria;*
- d) *provvedimenti giudiziari di scioglimento;*
- e) *la chiusura temporanea o permanente degli stabilimenti che sono stati usati per commettere il reato;*
- f) *la pubblicazione delle decisioni giudiziarie;*
- g) *la distruzione dei beni che violano il diritto di proprietà intellettuale.*

Motivazione

Si veda la motivazione relativa al primo emendamento. Va aggiunto che il contenuto e la formulazione del pertinente elenco di sanzioni non vanno "reinventati" per ogni nuovo testo legislativo. Pertanto, le sanzioni proposte alle lettere da a) a e) sono state tratte dalla

proposta di decisione quadro del Consiglio relativa alla lotta contro la criminalità organizzata (2005/003 (CNS) 8496/1/06) e integrate da proposte specifiche figuranti nel testo originario qui in esame.

Emendamento 8
Articolo 4, paragrafo 2, lettera a)

a) la distruzione dei beni che violano il diritto di proprietà intellettuale;

a) la distruzione dei beni che violano il diritto di proprietà intellettuale **e, ove opportuno, il sequestro e la distruzione dei materiali o elementi che sono serviti principalmente alla creazione o fabbricazione delle merci in questione;**

Motivazione

Chiarimento.

Emendamento 9
Articolo 6

Gli Stati membri adottano le misure necessarie a permettere la confisca, totale o parziale, dei beni appartenenti a persone fisiche o giuridiche condannate conformemente alle disposizioni previste all'articolo 3 della decisione quadro 2005/212/GAI del 24 febbraio 2005 relativa alla confisca di beni, strumenti e proventi di reati, **quantomeno quando i reati siano stati commessi nell'ambito di un'organizzazione criminale ai sensi della decisione quadro.... sulla lotta contro la criminalità organizzata e qualora comportino un rischio per la salute o la sicurezza delle persone.**

Nei casi previsti all'articolo 5 della presente direttiva gli Stati membri adottano le misure necessarie a permettere la confisca, totale o parziale, dei beni appartenenti a persone fisiche o giuridiche condannate conformemente alle disposizioni previste all'articolo 3 della decisione quadro 2005/212/GAI del 24 febbraio 2005 relativa alla confisca di beni, strumenti e proventi di reati.

Motivazione

Questi poteri di confisca ampliati dovrebbero riferirsi alle stesse violazioni e reati a cui si applica la direttiva.

Emendamento 10
Articolo 6 bis (nuovo)

Articolo 6 bis
Sviamento di potere

Gli Stati membri assicurano che, mediante misure penali, civili e procedurali, il ricorso abusivo a minacce di sanzioni penali possa essere vietato e soggetto a sanzioni.

Gli Stati membri vietano gli abusi procedurali, in particolare qualora vengano applicate misure penali per far rispettare norme del diritto civile.

Motivazione

La possibilità per un titolare di diritti di dissuadere potenziali violatori (ossia concorrenti) aumenta notevolmente se egli può minacciare questi ultimi di sanzioni penali. Sia il diritto internazionale che quello europeo impongono la prevenzione di abusi dei diritti di proprietà intellettuale. L'abuso pregiudica la libera concorrenza in violazione degli articoli 28 e seguenti e 81 e seguenti del trattato CE.

Emendamento 11
Articolo 6 ter (nuovo)

Articolo 6 ter

Diritti della difesa

Gli Stati membri assicurano che i diritti della difesa siano debitamente tutelati e garantiti.

Emendamento 12
Articolo 7

Articolo 7

soppresso

Squadre investigative comuni

Gli Stati membri assicurano che i titolari dei diritti di proprietà intellettuale interessati, o i loro rappresentanti, e gli esperti possano contribuire alle indagini condotte dalle squadre investigative comuni su violazioni di cui all'articolo 3 della direttiva.

Motivazione

Ciò che potrebbe sembrare la privatizzazione dell'azione penale a favore degli interessi di singole parti in causa va respinto per questioni di politica giuridica generale. Nelle società democratiche in cui vige lo stato di diritto, lo Stato è dotato del monopolio legale dell'uso della forza. Soggetti privati non hanno il diritto di esercitare l'azione penale al fine di

combattere violazioni della legge commesse da concittadini.

Emendamento 13
Articolo 8 bis (nuovo)

Articolo 8 bis

Protezione dei dati di carattere personale

L'articolo 8 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, che verte sulla protezione dei dati di carattere personale, e la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati¹, devono essere pienamente rispettati nel corso delle indagini e dei procedimenti giudiziari.

¹ ***GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31***

Motivazione

L'articolo 8 della Carta recita: "Ogni individuo ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che lo riguardano" e "Tali dati devono essere trattati secondo il principio di lealtà, per finalità determinate e in base al consenso della persona interessata o a un altro fondamento legittimo previsto dalla legge. Ogni individuo ha il diritto di accedere ai dati raccolti che lo riguardano e di ottenerne la rettifica." La direttiva è intesa a proteggere i diritti e le libertà delle persone in ordine al trattamento dei dati personali stabilendo i principi relativi alla legittimazione del trattamento dei dati.

PROCEDURA

Titolo	Proposta modificata di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle misure penali finalizzate ad assicurare il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale
Riferimenti	COM(2006)0168 – C6-0233/2005 – 2005/0127(COD)
Commissione competente per il merito	JURI
Parere espresso da Annuncio in Aula	LIBE 6.9.2005
Cooperazione rafforzata – annuncio in Aula	
Relatore per parere Nomina	Rainer Wieland 13.10.2005
Relatore per parere sostituito	
Esame in commissione	6.11.2006 11.12.2006
Approvazione	11.12.2006
Esito della votazione finale	+: 23 -: 17 0: 0
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Edit Bauer, Johannes Blokland, Mihael Brejc, Kathalijne Maria Buitenweg, Giusto Catania, Carlos Coelho, Fausto Correia, Kinga Gál, Patrick Gaubert, Elly de Groen-Kouwenhoven, Adeline Hazan, Ewa Klant, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Barbara Kudrycka, Stavros Lambrinidis, Henrik Lax, Sarah Ludford, Edith Mastenbroek, Hartmut Nassauer, Martine Roure, Luciana Sbarbati, Inger Segelström, Ioannis Varvitsiotis, Donato Tommaso Veraldi, Manfred Weber, Stefano Zappalà, Tatjana Ždanoka
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Richard Corbett, Panayiotis Demetriou, Camiel Eurlings, Ignasi Guardans Cambó, Jeanine Hennis-Plasschaert, Sophia in 't Veld, Javier Moreno Sánchez, Bill Newton Dunn, Hubert Pirker, Marie-Line Reynaud, Kyriacos Triantaphyllides, Rainer Wieland
Supplenti (art. 178, par. 2) presenti al momento della votazione finale	Kartika Tamara Liotard
Osservazioni (disponibili in una sola lingua)	